

**FANTOZZI & ASSOCIATI**  
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

# **NOVITÀ FISCALI**

**SOMMARIO PER LE IMPRESE**

**GENNAIO 2003**

## INDICE

IMPRESE IN GENERALE			Scheda
<b>A CARATTERE ORDINARIO</b>	<b>Irpef/Irpeg</b>	Dit: eliminazione del moltiplicatore e riduzione del tasso di remunerazione - Introduzione di un regime di calcolo alternativo: conversione del d.l. n. 209/2002	1
		Maturazione automatica degli interessi di mora	2
	<b>Irpeg</b>	Riduzione dell'aliquota e del credito d'imposta	3
		Limitazioni alla deducibilità di minusvalenze su partecipazioni in società non quotate: conversione del d.l. n. 209/2002	4
	<b>Irap</b>	Modifiche alla base imponibile e alle deduzioni	5
	<b>Ritenute</b>	Nuove aliquote per dipendenti, agenti e venditori a domicilio	6
		Certificazione dividendi corrisposti da società	7
		Nuove tabelle ACI per le autovetture in uso ai dipendenti	8
	<b>Inps</b>	Aliquota e massimale per i collaboratori coordinati e continuativi	9
	<b>Iva</b>	Comunicazione annuale dei dati delle liquidazioni periodiche dell'anno	10
		Intrastat: modifiche alla periodicità e al contenuto dei modelli	11
		Proroga della detraibilità del 10 per cento dell'imposta sull'acquisto di autovetture	12
	<b>Ici</b>	Proroga dei termini dell'accertamento	13
	<b>Diritto societario</b>	Deposito atti al Registro delle imprese: periodo transitorio per l'obbligo di presentazione telematica	14
<b>A CARATTERE STRAORDINARIO</b>	<b>Condoni tributari</b>	Irpef/Irpeg/Irap/Iva: definizione anni pregressi	15
		Imposte indirette: definizione dei valori per atti registrati fino al 30.11.2002 e sanatoria per atti non registrati all'1.1.2003	16
		Irpef/Irpeg/Irap/Iva/Indirette: definizione accertamenti e chiusura liti fiscali pendenti	17
		Imposte varie: definizione cartelle emesse al 30.6.1999	18
	<b>Irpef/Irpeg</b>	Incentivi per le nuove assunzioni di dipendenti	19
		Assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci o trasformazione in società semplice	20
		Emersione di attività detenute all'estero: riapertura dei termini ed estensione alle società	21
	<b>Irpef</b>	Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non quotate e di terreni posseduti all'1.1.2003: riapertura dei termini	22
		Detrazione dall'Irpef del 36 per cento delle spese per ristrutturazione edilizia: proroga al 30.9.2003	23
	<b>Irpeg</b>	Imposta sostitutiva sulle riserve e fondi in sospensione di imposta esistenti nel bilancio al 31.12.2002: riapertura dei termini	24
		Fusioni e scissioni - Sanatoria sui maggiori valori iscritti in bilancio per imputazione di disavanzi di annullamento	25
	<b>Versamenti</b>	Ricalcolo secondo acconto Irpeg/Irap 2002: conversione del d.l. n. 209/2002	26
	<b>Iva</b>	Aliquota agevolata del 10 per cento sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio: proroga al 30 settembre 2003	27
		Sanatoria delle Partite Iva inattive	28

RELAZIONI CON L'ESTERO			Scheda
<b>A CARATTERE ORDINARIO</b>	<b>Ritenute</b>	Redditi dei lavoratori c.d. "transfrontalieri"	29

BANCHE, FINANZIARIE E ASSICURAZIONI			Scheda
<b>A CARATTERE ORDINARIO</b>	<b>Irpeg</b>	Irpeg - Limitazioni alla deducibilità degli accantonamenti alla riserva sinistri e imposta sulle riserve matematiche: conversione del d.l. n. 209/2002	30
<b>A CARATTERE STRAORDINARIO</b>	<b>Imposte dirette e indirette</b>	Recupero agevolazioni	31

\* \* \*

## Sommario

### IMPRESE IN GENERALE

#### A carattere ordinario

Imprese in generale – A carattere ordinario		1
<b>Irpef/Irpeg - Dit – Eliminazione del moltiplicatore e riduzione del tasso di remunerazione del capitale investito – Introduzione di un regime di calcolo alternativo</b>		
<i>(D.l. 24 settembre 2002, n. 209, art.1, c. 1, lett. c), e c. 1-bis, convertito dalla l. 22 novembre 2002, n. 265)</i>		
<b>Contenuto</b>	<p>E' stato convertito il decreto-legge che stabilisce che nel calcolo della c.d. Dit (d.lgs. n. 466/1997) <b>non</b> si applica più l'incremento del 40 per cento della base di commisurazione e la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito è fissata in misura pari al saggio degli interessi legali (si veda <b>Novità Fiscali</b> di <b>ottobre 2002</b>, scheda n. 1).</p> <p>Con <b>novità</b> introdotta dalla legge di conversione, è previsto che, in <b>alternativa</b> al regime di cui sopra, sia salva la possibilità di <b>continuare</b> ad applicare le disposizioni <b>previgenti</b> (vale a dire quelle in vigore al 24 settembre 2002; cioè l'incremento del 40 per cento della base e la remunerazione del 6 per cento) con le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la variazione in aumento è diminuita per la parte corrispondente all'incremento delle partecipazioni rispetto all'esercizio in corso al 30 settembre 1996 (salvo che l'incremento derivi da conferimenti di denaro);</li> <li>- l'aliquota media Irpeg dopo l'applicazione della Dit non può essere inferiore al 30 per cento (22 per cento per le società quotate).</li> </ul>	
<b>Effetti</b>	Si ha un depotenziamento degli effetti agevolativi della c.d. dit. Occorre determinare quale dei due regimi alternativi risulta più conveniente.	
<b>Applicabilità</b>	A decorrere dal periodo d'imposta iniziato <b>dopo il 31 dicembre 2001</b> e chiuso <b>dopo il 31 agosto 2002</b> (in caso di esercizio coincidente con l'anno solare, dal periodo 2002).	(asp)

Imprese in generale – A carattere ordinario		2
<b>Irpef/Irpeg - Maturazione automatica degli interessi di mora</b>		
<i>(D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art.4)</i>		
<b>Contenuto</b>	La maturazione degli interessi di <b>mora</b> sui debiti scaduti <b>non</b> è più subordinata alla costituzione in mora, ma decorre <b>ex lege</b> dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento ovvero al trentesimo giorno dal ricevimento della fattura o, se posteriore, dal ricevimento della merce o della prestazione di servizi. La misura degli interessi è comunicata semestralmente con decreto ministeriale.	
<b>Effetti</b>	Occorre tener conto della <b>maturazione</b> "automatica" ai fini dell'imputazione in bilancio degli interessi di mora e delle eventuali relative svalutazioni (che ai fini fiscali sono consentite per l'intero importo). In caso contrario vi è il rischio che l'Amministrazione <b>contesti</b> l'omessa contabilizzazione (e quindi l'omessa tassazione) degli interessi di mora maturati.	
<b>Applicabilità</b>	A decorrere <b>dal 7 novembre 2002</b> sui contratti stipulati <b>dall'8 agosto 2002</b> .	(asp)

Imprese in generale – A carattere ordinario		<b>3</b>
<b>Irpeg - Riduzione dell'aliquota e del credito d'imposta</b>		
<i>(L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 4, c. 1)</i>		
<b>Contenuto</b>	L' <b>aliquota Irpeg</b> è ridotta al <b>34 per cento</b> . Conseguentemente è modificata la misura del <b>credito d'imposta</b> sui dividendi che passa al <b>51,51 per cento</b> . Passa altresì al <b>51,51 per cento</b> la percentuale da applicare ai proventi non tassati per determinare l'importo che alimenta il c.d. canestro B.	
<b>Applicabilità</b>	Dal periodo d'imposta <b>in corso al 1° gennaio 2003</b> e dalle distribuzioni <b>deliberate</b> dalla medesima data. <span style="float: right;">(asp)</span>	

Imprese in generale – A carattere ordinario		<b>4</b>
<b>Irpeg - Limitazioni alla deducibilità di minusvalenze su partecipazioni in società non quotate: conversione del d.l. n. 209/2002</b>		
<i>(D.l. 24 settembre 2002, n. 209, art. 1, c. 1, lett. a), a-bis), b) e c. 4, convertito dalla l. 22 novembre 2002, n. 265)</i>		
<b>Contenuto</b>	È stato convertito <b>con modifiche</b> il d.l. n. 209/2002 (si veda <b>Novità Fiscali</b> di <b>ottobre 2002</b> , scheda n. 2).	
<b>Partecipazioni in società residenti</b>	La legge di conversione ha <b>confermato</b> che, ai fini della determinazione del <b>valore minimo</b> delle partecipazioni in <b>società residenti con titoli non quotati</b> , non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili ed ha <b>specificato</b> che, sempre ai fini della svalutazione, le perdite prodotte dalla partecipata, a partire dall'esercizio in cui si applicano le nuove norme, sono rideterminate <b>senza</b> tenere conto <b>solamente</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- delle quote di ammortamento dell'<b>avviamento</b> indeducibili ai fini fiscali;</li> <li>- degli <b>accantonamenti</b> diversi da quelli fiscalmente deducibili.</li> </ul> La formulazione originaria prevedeva invece la rettifica delle perdite per <b>tutti</b> i costi fiscalmente non deducibili.	
<b>Partecipazioni in società non residenti</b>	La legge di conversione ha confermato che per la valutazione di partecipazioni in società non residenti i decrementi patrimoniali della partecipata sono determinati in ogni caso sulla base delle norme in materia di Cfc (società controllate residenti in Stati con regime fiscale privilegiato) e, dunque, calcolando il patrimonio della società estera sulla base delle disposizioni italiane in materia di reddito d'impresa.	
<b>Comunicazione all'Agenzia delle Entrate</b>	La legge di conversione <b>riduce a cinque milioni di €</b> (nel testo originario del decreto era dieci milioni di €) l'ammontare delle minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie oltre il quale diviene obbligatoria la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati e delle notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione alle disposizioni antielusive.	
<b>Applicabilità</b>	A decorrere dal periodo d'imposta iniziato <b>dopo il 31 dicembre 2001</b> e chiuso <b>dopo il 31 agosto 2002</b> (in caso di esercizio coincidente con l'anno solare, dal periodo 2002). <span style="float: right;">(ll)</span>	

Imprese in generale – A carattere ordinario		<b>5</b>
<b>Irap - Modifiche alla base imponibile e alle deduzioni</b>		
<i>(L. 27 dicembre 2002 n. 289, art. 5)</i>		
<b>Contenuto</b>	Sono apportate modifiche alla base imponibile IRAP, all'importo delle deduzioni e sono forniti chiarimenti in merito alla tassazione dei contributi.	
<b>Base imponibile</b>	Nella determinazione della base imponibile (art. 11, d.lgs. n. 446/1997): <ul style="list-style-type: none"> <li>- è ammesso in deduzione l'<b>intero</b> ammontare delle spese relative al personale assunto con contratti di <b>formazione</b> lavoro (in precedenza la deduzione era ammessa al 70 per cento);</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- non sono ammessi in deduzione i compensi per attività <b>commerciali non esercitate abitualmente</b>;</li> <li>- sono ammesse in deduzione le somme erogate a terzi per l'acquisizione di beni e di servizi destinati anche <b>soltanto</b> a <b>categorie</b> di dipendenti o di collaboratori (in precedenza la deduzione era ammessa solo in caso di erogazione alla <b>generalità</b> dei dipendenti);</li> <li>- per le imprese autorizzate all'<b>autotrasporto</b> di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di <b>trasferta</b> previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente.</li> </ul>
<p><b>Deduzioni</b></p>	<p>La <b>deduzione forfetaria</b> per i piccoli contribuenti (escluse le Amministrazioni pubbliche e soggetti equiparati) è <b>modificata</b> nei seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- € 7.500 se la base imponibile non supera € 180.759,91;</li> <li>- € 5.625 se la base imponibile supera € 180.759,91, ma non € 180.834,91;</li> <li>- € 3.750 se la base imponibile supera € 180.834,91, ma non € 180.909,91;</li> <li>- € 1.875 se la base imponibile supera € 180.909,91, ma non € 180.984,91.</li> </ul> <p>E' introdotta una <b>nuova</b> deduzione per i soggetti passivi (escluse le Amministrazioni pubbliche e soggetti equiparati) con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione <b>non superiori</b> nel periodo d'imposta a <b>€ 400.000</b> pari a <b>€ 2.000</b> per ogni lavoratore <b>dipendente</b> impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque; la deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale è ridotta in misura proporzionale (ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta tale deduzione non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro).</p> <p>Per entrambe le deduzioni, in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni ed i valori della base imponibile e dei componenti positivi sono ragguagliati all'anno solare.</p>
<p><b>Contributi a norma di legge</b></p>	<p>Viene <b>confermato</b> che i contributi corrisposti a norma di legge <b>concorrono</b> a formare la base imponibile Irap <b>anche</b> nel caso in cui essi siano <b>esclusi</b> dalle imposte sui <b>redditi</b> (ad eccezione dei contributi correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione).</p> <p>Rimangono pertanto esclusi da Irap i soli contributi per cui l'esclusione stessa sia espressamente prevista dalla legge istitutiva del contributo.</p> <p>La conferma è finalizzata a chiarire che tale principio opera anche per il passato (è quindi esclusa la possibilità di richiedere il rimborso dell'Irap corrisposta sui predetti contributi prima dell'1 gennaio 2003, possibilità che invece sarebbe stata consentita ai sensi dell'art. 3, c. 2-quinquies del d.l. n. 209/2002).</p>
<p><b>Applicabilità</b></p>	<p>A decorrere dall'<b>1 gennaio 2003</b>. <span style="float: right;">(11)</span></p>

<p><b>Imprese in generale – A carattere ordinario</b></p>		<p><b>6</b></p>
<p><b>Ritenute - Nuove aliquote per dipendenti, agenti e venditori a domicilio</b> (L. 27 dicembre 2002, n. 289 art. 2, cc. 1, 2, 3, 4, 10, 12)</p>		
<p><b>Nuove aliquote Irpef "No tax area"</b></p>	<p>Dall'<b>1 gennaio 2003</b> sono applicabili le seguenti aliquote <b>Irpef</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>fino a € 15.000: 23</b> per cento;</li> <li>- <b>oltre € 15.000 e fino a € 29.000: 29</b> per cento;</li> <li>- <b>oltre € 29.000 e fino a € 32.600: 31</b> per cento;</li> <li>- <b>oltre € 32.600 e fino a € 70.000: 39</b> per cento;</li> <li>- <b>oltre € 70.000: 45</b> per cento.</li> </ul>	

	<p>Sono inoltre <b>modificati</b> gli importi delle <b>detrazioni</b> per i dipendenti e i lavoratori autonomi (art. 13-<i>bis</i> Tuir). La detrazione è inoltre commisurata al reddito <b>complessivo</b> (e non più all'ammontare del reddito che dà diritto alla detrazione).</p> <p>E' <b>introdotta</b> una nuova <b>deduzione</b> dal reddito, ammontante a <b>€ 3.000</b>, finalizzata a realizzare un'area di non tassazione (cd. "no tax area") per i redditi minimi (art. 10-<i>bis</i> Tuir). Compete un'ulteriore deduzione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>€ 4.500</b> (rapportati al periodo di lavoro), per i redditi di lavoro <b>dipendente</b> (inclusi i collaboratori coordinati e continuativi);</li> <li>- <b>€ 4.000</b> (rapportati al periodo di pensione), per i redditi di <b>pensione</b>;</li> <li>- <b>€ 1.500</b>, per i redditi di lavoro <b>autonomo</b> e di <b>impresa</b> in contabilità <b>semplificata</b>.</li> </ul> <p>L'importo della deduzione <b>effettivamente</b> spettante deve essere <b>determinato</b> sulla base del reddito <b>personale</b>, applicando una <b>formula</b> dalla quale consegue la <b>riduzione</b> della deduzione all'<b>aumentare</b> del reddito (col risultato che oltre un certo livello di reddito la deduzione si riduce a <b>zero</b>).</p> <p>La deduzione <b>non</b> si applica ai fini delle addizionali <b>regionali</b> e <b>comunali</b> (dal 2003 pertanto la base imponibile delle addizionali sarà diversa rispetto a quella Irpef).</p>
<b>Ritenute dipendenti</b>	Le nuove <b>aliquote</b> Irpef, la modifica delle <b>detrazioni</b> e la nuova <b>deduzione</b> comportano l'adeguamento degli importi delle ritenute applicate ai redditi corrisposti ai <b>dipendenti</b> e assimilati (ad es. collaboratori coordinati e continuativi).
<b>Ritenute su arretrati</b>	Per gli emolumenti <b>arretrati</b> per prestazioni di lavoro <b>dipendente</b> le nuove aliquote Irpef si applicano a decorrere dall' <b>1 gennaio 2005</b> (art. 2, c. 10, l. n. 289/2002), con l'effetto che alle erogazioni del <b>2003</b> e <b>2004</b> continuano a applicarsi le aliquote <b>previgenti</b> (questa previsione <b>non</b> si applica alle erogazioni agli <b>eredi</b> dei <b>dipendenti</b> , che saranno pertanto da assoggettare alla ritenuta del <b>23 per cento</b> ).
<b>Ritenute venditori a domicilio</b>	La ritenuta (d'imposta) sui compensi corrisposti agli incaricati delle <b>vendite a domicilio</b> (art. 19, d. lgs. n. 114/1998) è commisurata alle provvigioni spettanti <b>ridotte</b> del <b>22 per cento</b> per deduzione forfetaria per le spese di produzione del reddito (art. 2, c. 12, l. n. 289/2002).
<b>Applicabilità</b>	Le nuove aliquote si applicano ai compensi <b>corrisposti</b> a decorrere dall' <b>1 gennaio 2003</b> (anche se riferiti al 2002); tuttavia, i compensi relativi al <b>2002</b> corrisposti a <b>dipendenti</b> , <b>collaboratori</b> coordinati e continuativi e <b>assimilati</b> entro il <b>12 gennaio 2003</b> sono soggetti alle aliquote <b>previgenti</b> (cc)
Interpretazione ministeriale: circ. 15 gennaio 2003 n. 2/e	

<b>Imprese in generale</b> – A carattere ordinario		<b>7</b>
<b>Ritenute - Certificazione dividendi corrisposti da società: nuovo modello</b>		
<i>(Provvedimento dell' Agenzia delle Entrate del 28 novembre 2002 in G.U. s.g. n. 288 del 9 dicembre 2002, suppl. ord. n. 225)</i>		
<b>Contenuto</b>	È stato approvato il <b>nuovo</b> modello per la <b>certificazione</b> degli <b>utili</b> corrisposti dalle società (prevista dagli artt. 7-bis, 27 e 27-ter del d.p.r. n. 600/1973). Il nuovo modello può essere utilizzato anche per la certificazione degli utili corrisposti ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva (anche a seguito di convenzioni) e utili ai quali si applicano le disposizioni di riduzione della ritenuta alla fonte prevista dalla direttiva Ce cd. "madre-figlia".	
<b>Applicabilità</b>	Agli utili corrisposti a decorrere dall' <b>1 gennaio 2002</b> (vale a dire dalle certificazioni da consegnare nel <b>2003</b> )	

<b>Imprese in generale</b> – A carattere ordinario		<b>8</b>
<b>Ritenute - Nuove tabelle ACI per le autovetture in uso ai dipendenti</b>		
<i>(In S.O. n. 231 alla G.U. n. 295 del 17 dicembre 2002)</i>		
<b>Contenuto</b>	Sono approvate le <b>nuove tabelle</b> da utilizzare, nel <b>2003</b> , per determinare il valore convenzionale del <i>fringe benefit</i> derivante al dipendente dall'uso promiscuo dell'autovettura (o di motocicli o ciclomotori), sul quale applicare la ritenuta alla fonte (o effettuare la fatturazione).	
<b>Applicabilità</b>	<b>Dal 1° gennaio 2003.</b> (cc)	

Imprese in generale – A carattere ordinario		9
<b>Inps - Aliquota e massimale per i collaboratori coordinati e continuativi</b> (L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, c. 16)		
Aliquota	L'aliquota del contributo previdenziale dei collaboratori coordinati e continuativi resta <b>invariata al 14 per cento</b> . <b>L'aumento di un punto percentuale</b> (come previsto dall'art. 59, c. 16 della l. n. 449/1997) dovrebbe scattare il <b>1° gennaio del 2004</b> .	
Massimale	Si ricorda che dovrà essere, invece, aggiornato il limite massimo della base di calcolo cui applicare la contribuzione, che sarà stabilito dall'Inps (c.d. massimale, previsto dal c. 18, art. 2, l. n. 335/1995; per l'anno 2002 esso è stato pari ad € 78.507). (II)	

Imprese in generale – A carattere ordinario		10
<b>Iva - Comunicazione annuale dei dati delle liquidazioni periodiche dell'anno 2002</b> (Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'8 novembre 2002 in G.U. s.g. n. 286 del 6 dicembre 2002)		
Contenuto	È stato approvato il modello di comunicazione annuale dei dati delle <b>liquidazioni periodiche Iva</b> (si veda <b>Novità fiscali di gennaio 2002</b> , scheda n. 39). La comunicazione <b>sostituisce</b> dal 2002 le precedenti dichiarazioni Iva mensili (o trimestrali). Il contribuente deve riportare l'indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche per determinare l'IVA dovuta o a credito, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo del pro rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo.	
Applicabilità	La prima comunicazione dovrà essere presentata <b>entro il 28 febbraio 2003</b> , con riferimento alle liquidazioni del <b>2002</b> . (II)	

Imprese in generale – A carattere ordinario		11
<b>Iva - Intrastat: modifiche alla periodicità e al contenuto dei modelli</b> (D. m. 12 dicembre 2002)		
Contenuto	Sono state semplificate le modalità di compilazione e presentazione dei modelli Intrastat per tutti i contribuenti che effettuano operazioni intracomunitarie.	
Effetti	La semplificazione riguarda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>la periodicità di presentazione dei modelli:</b> per gli intrastat <b>acquisti</b> è stata <b>abolita</b> la periodicità di presentazione <b>trimestrale</b> ed è stata <b>elevata</b> la soglia per la presentazione mensile (portata ad € 150.000); mentre per gli intrastat relativi alle <b>cessioni</b> le soglie sono state <b>elevate</b> per la presentazione <b>mensile</b> a € 200.000 e per quella <b>trimestrale</b> ad € 40.000;</li> <li>• <b>la compilazione delle singole voci dei modelli:</b> l'indicazione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto è stabilita: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso degli elenchi riepilogativi delle <b>cessioni</b>, per i soggetti che hanno realizzato <b>nell'anno</b> precedente o che, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo delle spedizioni <b>superiore</b> a € <b>4.300.000</b>;</li> <li>- nel caso degli elenchi riepilogativi mensili degli <b>acquisti</b>, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno <b>precedente</b> o che, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo degli arrivi <b>superiore</b> a € <b>2.500.000</b>;</li> </ul> </li> <li>• <b>la natura di alcune voci.</b></li> </ul> <p>Le modifiche, relative alle modalità di compilazione dei modelli, introdotte dal decreto, non comportano alcuna variazione ai modelli e ai tracciati record informatici, in quanto gli operatori,</p>	

	che non intendono usufruire delle specifiche semplificazioni, possono continuare ad inserire i dati secondo le precedenti impostazioni.
<b>Applicabilità</b>	Il provvedimento si <b>applica</b> agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dall'anno 2003. (II)

Imprese in generale – A carattere ordinario		12
<b>Iva - Proroga della detraibilità del 10 per cento dell'imposta sull'acquisto di autovetture</b>		
<i>(L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 2, c. 13)</i>		
<b>Contenuto</b>	L'indetraibilità del 90 per cento dell'Iva sull'acquisto di autovetture (50 per cento in caso di motore elettrico) è stata <b>ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003</b> . La disposizione si <b>applica</b> anche: <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'acquisto di <b>ciclomotori, motocicli e autoveicoli</b> (si veda art. 19 <i>bis</i>1, dpr n. 633/1972);</li> <li>- alle <b>importazioni</b>, agli acquisti in <b>leasing</b> e ai <b>noleggi</b>.</li> </ul>	
<b>Effetti</b>	E' confermato che l'Iva sulle autovetture è detraibile per il <b>10 per cento</b> dell'importo dovuto (50 per cento in caso di motore elettrico); resta <b>totalmente indetraibile</b> l'Iva su spese per <b>manutenzione, riparazione, custodia, carburanti e lubrificanti</b> destinata ai veicoli in questione. (cc)	

Imprese in generale – A carattere ordinario		13
<b>Ici - Proroga termini accertamento</b>		
<i>(L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31, c. 16)</i>		
<b>Contenuto</b>	I termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive. (II)	

Imprese in generale – A carattere ordinario		14
<b>Diritto societario - Deposito atti al Registro delle imprese: periodo transitorio per l'obbligo di presentazione telematica</b>		
<i>(D.l. 25 ottobre 2002 n. 236, art. 13-ter, convertito dalla l. 27 dicembre 2002, n. 284)</i>		
<b>Contenuto</b>	È stato spostato al 30 giugno 2003 l'obbligo dell'invio telematico degli atti societari al Registro imprese delle Camere di Commercio.	
<b>Effetti</b>	Fino al 30 giugno 2003 le domande, le denunce e il deposito degli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, possono essere ancora eseguite mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge. (II)	

\* \* \*

IMPRESE IN GENERALE

A carattere straordinario

Imprese in generale – A carattere straordinario

15

**Irpef/Irpeg/Irap/Iva - Definizione anni pregressi**

(L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7, 8, 9, 10, 14)

<p><b>Contenuto</b></p>	<p>E' data facoltà ai contribuenti di <b>definire</b> o <b>integrare</b> gli imponibili dichiarati ai fini delle imposte <b>dirette</b> e dell'<b>Iva</b> negli anni <b>pregressi non</b> oggetto di <b>verifica</b> o <b>accertamento</b>.</p> <p>Sono previste <b>tre</b> modalità, i cui <b>profili principali</b> sono riassunti nel seguito (si segnala pertanto che l'esposizione che segue è puramente <b>informativa</b> e quindi l'applicazione delle disposizioni richiede comunque per ciascuna situazione una verifica specifica).</p>
<p><b>Definizione automatica</b> (cd. "condono tombale") – Art. 9</p>	<p>La <b>definizione automatica</b> (cd. "condono tombale") è consentita alle seguenti condizioni (art. 9, l. n. 289/2002).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Soggetti:</b> sono ammessi tutti i contribuenti (persone fisiche anche non imprenditori e società, residenti e non). Sono <b>esclusi</b> i contribuenti che abbiano <b>omesso tutte</b> le dichiarazioni per <b>tutti</b> i periodi d'imposta.</li> <li>• <b>Imposte:</b> la definizione <b>deve</b> essere effettuata <b>obbligatoriamente</b> per <b>tutte</b> le imposte relative a <b>ciascun settore</b> impositivo (vale a dire: Irpef, Irpeg, Ilor, addizionali, imposte sostitutive, Irap, Imposta sul patrimonio netto per il settore delle imposte "<b>dirette</b>"; Iva per il settore delle imposte "<b>indirette</b>"). E' quindi possibile sanare il settore delle imposte "<b>dirette</b>" e non l'Iva e viceversa.</li> <li>• <b>Periodi:</b> nell'ambito di ciascun settore impositivo, la definizione <b>deve</b> essere effettuata <b>obbligatoriamente</b> per <b>tutti i periodi</b> di imposta per i quali i termini di presentazione della dichiarazione sono scaduti <b>entro il 31 ottobre 2002</b>; vale a dire, per le imposte <b>dirette</b> e in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno <b>solare</b>, per gli anni dal <b>1997 al 2001</b>; per l'<b>Iva</b>, per gli anni dal <b>1998 al 2001</b>. Sono <b>esclusi i periodi</b> per i quali sono stati notificati <b>processi verbali</b> di constatazione o avvisi di <b>accertamento</b> oppure è stato avviato un <b>procedimento penale</b> del quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza; in tal caso la definizione <b>può</b> essere effettuata per gli <b>altri</b> periodi (sempre con l'obbligo di definire <b>tutti</b> i periodi definibili).</li> <li>• <b>Importi dovuti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>dirette:</b> per <b>ciascun</b> periodo d'imposta e per <b>ciascuna imposta</b> lorda e sostitutiva risultante dalla dichiarazione originariamente presentata è dovuto il <b>18 per cento</b> dell'imposta stessa; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva è <b>maggiore di € 10.000</b>, sull'<b>eccedenza</b> si applica il <b>16 per cento</b>; se è <b>maggiore di € 20.000</b>, sull'<b>ulteriore eccedenza</b> si applica il <b>13 per cento</b> (ad esempio, se l'imposta lorda di un periodo ammonta a € 13.000, per quel periodo e per quell'imposta è dovuto l'importo di € 2.280 [1.800+480]). L'importo dovuto per ciascun periodo d'imposta deve comunque essere <b>almeno pari</b> a importi <b>minimali</b> definiti in relazione alle diverse tipologie di contribuenti ed all'ammontare dei ricavi (per le <b>persone fisiche</b> e le <b>società semplici non</b> titolari di redditi di impresa o professionali il minimale è di <b>€ 100</b>; per le <b>imprese</b> e i <b>professionisti</b> l'importo minimo è rapportato all'ammontare dei <b>ricavi: € 450</b>, se i ricavi non sono superiori a <b>€ 10.000; € 900</b>, se i ricavi non sono superiori a <b>€ 100.000; € 1.200</b>, se i ricavi non sono superiori a <b>€ 200.000; € 1.600</b>, se i ricavi non sono superiori a <b>€ 500.000; € 2.000</b>, se i ricavi non sono superiori a <b>€ 5.000.000</b>; si devono infine aggiungere <b>€ 450</b>, per ogni <b>€ 500.000</b> di ricavi superiori a € 5.000.000).</li> <li>- <b>Iva:</b> per <b>ciascun</b> anno è dovuto un importo pari alla <b>somma del 2 per cento</b> dell'Iva sulle operazioni <b>attive</b> imponibili e del <b>2 per cento</b> dell'Iva <b>detraibile</b>; se l'Iva relativa alle operazioni <b>attive</b> o l'Iva detraibile <b>superano € 200.000</b>, su ciascuna <b>eccedenza</b> si applica l'<b>1,5 per cento</b>; se l'Iva relativa alle operazioni attive o l'Iva detraibile <b>superano € 300.000</b>, su ciascuna <b>eccedenza</b> si applica l'<b>1 per cento</b> (ad esempio, nel caso l'Iva sulle opera</li> </ul> </li> </ul>

zioni attive del periodo è di € 250.000 e l'Iva detraibile è di € 100.000, l'importo dovuto è € 6.750 [4.000+750+2.000]) L'importo dovuto per ciascun anno deve comunque essere **almeno pari** a importi **minimali** definiti in relazione all'ammontare del volume d'affari (**€ 500**, per i soggetti con volume d'affari fino a **€ 10.000; € 1.000**, in caso di volume d'affari **superiore a € 10.000** e **inferiore o pari a € 200.000; € 2.000** per gli altri soggetti).

- **Periodi in perdita:** si **perde** il diritto al **riporto** delle perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie dei periodi oggetto di definizione automatica (in altri termini le perdite dei periodi oggetto di definizione e non ancora utilizzate al 31 dicembre 2001 non potranno essere utilizzate nei periodi successivi).
- **Contributi:** la definizione è irrilevante ai fini dei contributi previdenziali.
- **Effetti:** la definizione **preclude** ogni **accertamento** tributario (sia per le imposte sia per le sanzioni; sono comunque ammesse le liquidazioni delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter dpr n. 600/1973) ed **esclude** la punibilità per i **reati** tributari (ad eccezione dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti e della sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) e per **altri** reati espressamente elencati (tra i quali, ad esempio, il falso in bilancio e la falsità in atti) commessi per **eseguire od occultare** i reati tributari e **referiti** alla **stessa pendenza o situazione** tributaria. Nel caso in cui il contribuente **non** abbia **contabilizzato attività**, gli effetti **penali** si producono alla **condizione** che si provveda alla **regolarizzazione** contabile di **tutte** le **attività** non contabilizzate (per le modalità e l'onere cfr *infra*), **incluse** quelle all'**estero** (in caso di regolarizzazione **parziale**, opera la **decadenza** dai benefici del condono).

La definizione **non** copre i redditi soggetti a **tassazione separata** (per i quali si può eventualmente usufruire della dichiarazione integrativa; si veda *infra*).

- **Attività all'estero:** la definizione **non** copre dalle violazioni connesse al cd. **"monitoraggio fiscale"** (quadro W) ed ai redditi derivanti dalle attività detenute all'estero. Queste violazioni possono tuttavia essere sanate, dai soggetti **non imprenditori** e degli imprenditori **individuali** attraverso la procedura di **emersione** delle attività estere (cd "scudo"; si veda scheda n. 21) e dalle **società** con la procedura della dichiarazione **"integrativa semplice"** ed alla condizione di effettuare la regolarizzazione contabile della attività all'estero (cfr *infra*).
- **Dichiarazione riservata:** in alternativa alle modalità ordinarie, è consentito presentare la dichiarazione in **"forma riservata"** ad una **banca** (con questa modalità l'Amministrazione finanziaria **non** viene a conoscenza del **nominativo** del contribuente che ha presentato la dichiarazione). Questa modalità **non** può essere utilizzata dai contribuenti che hanno **omesso tutte** le dichiarazioni.
- **Scadenza:** la **dichiarazione integrativa** deve essere presentata (in forma telematica) e i **versamenti** devono essere effettuati **entro il 16 marzo 2003** (è consentita la rateizzazione in due rate, maggiorate degli interessi legali e scadenti il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005, per la parte dell'importo complessivamente dovuto eccedente € 2.000 per le persone fisiche e € 5.000 per gli altri soggetti).

Dichiarazione integrativa (cd. "integrativa semplice") – Art. 8

La **dichiarazione integrativa** (cd. "integrativa semplice") è consentita alle seguenti condizioni (art. 8, l. n. 289/2002).

- **Soggetti:** sono ammessi tutti i contribuenti (persone fisiche anche non imprenditori e società, residenti e non).
- **Imposte:** l'integrazione **può** riguardare **qualsiasi** dichiarazione d'imposta (Irpef, Irpeg, Ilor, addizionali, imposte sostitutive, Irap, Imposta sul patrimonio netto, Iva), **inclusa** la dichiarazione dei **sostituti d'imposta** (mod. 770).
- **Periodi:** **non** vi sono **obblighi**; pertanto l'integrazione **può** riguardare **una o più** dichiarazioni per le quali i termini di presentazione siano scaduti **entro il 31 ottobre 2002** e per le quali il contribuente abbia interesse all'integrazione (per l'identificazione dei periodi ancora accertabili si veda *infra* in merito alla **proroga** dei termini di accertamento).

Sono **esclusi** i **periodi** per i quali sono stati notificati **processi verbali** di constatazione o avvisi di **accertamento** oppure è stato avviato un **procedimento penale** del quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

- **Importi dovuti:** sono dovute le imposte **ordinariamente** applicabili ai maggiori imponibili dichiarati (**non** sono previsti importi **minimi**).
- **Periodi in perdita:** il diritto al **riporto** dell'eventuale minore perdita risultante dalla dichiarazione integrativa (rispetto alla dichiarazione originaria) è **conservato** (ovviamente, nel caso in cui la minore

perdita è già stata utilizzata, è opportuno, per evitare un accertamento conseguente, presentare la dichiarazione integrativa anche per tale periodo, rettificando in aumento il reddito per l'importo pari alla minore perdita riportabile).

- **Contributi:** l'integrazione **rileva per intero** anche ai fini degli eventuali debiti contributivi.
- **Effetti:** l'integrazione, **limitatamente alle annualità** oggetto di integrazione e ai **maggiori imponibili dichiarati aumentati del 100 per cento** (in caso di ritenute, nei limiti delle maggiori ritenute dichiarate **aumentate del 50 per cento**) **preclude ogni accertamento tributario** (sia per le imposte sia per le sanzioni) ed **esclude** la punibilità per i **reati tributari** (ad eccezione dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti e della sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) e per **altri reati espressamente elencati** (tra i quali, ad esempio, il falso in bilancio e la falsità in atti) commessi per **eseguire od occultare** i reati tributari e **riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria** (nella sostanza, a differenza del "condono tombale" che esclude qualsiasi ulteriore accertamento, l'"integrativa semplice" preclude gli effetti di eventuali ulteriori accertamenti solo nei limiti dei maggiori imponibili dichiarati aumentati della "franchigia" del 100 per cento o del 50 per cento nel caso delle ritenute).
- **Attività all'estero:** per i redditi imponibili in Italia derivanti da attività detenute all'estero e per i redditi attraverso i quali (anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposta) sono state costituite attività all'estero è dovuta un'imposta sostitutiva del **13 per cento** (del reddito o, se maggiore, dell'attività estera). In tal caso **non opera** la "franchigia" del 100 per cento del maggior dichiarato sugli eventuali ulteriori accertamenti e gli effetti **penali** si producono solo nel caso in cui si provveda alla **regolarizzazione contabile** delle attività detenute all'estero (cfr *infra*).
- **Dichiarazione riservata:** in alternativa alle modalità ordinarie, è consentito presentare la dichiarazione in "**forma riservata**" ad una **banca** (con questa modalità l'Amministrazione finanziaria **non** viene a conoscenza del **nominativo** del contribuente che ha presentato la dichiarazione). Questa modalità **non** può essere utilizzata dai contribuenti che hanno **omesso tutte** le dichiarazioni.
- **Scadenza:** la **dichiarazione integrativa** deve essere presentata (in forma telematica) e i **versamenti** devono essere effettuati **entro il 16 marzo 2003** (è consentita la **rateizzazione** in **due** rate, maggiorate degli interessi legali e scadenti il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005, per la parte dell'importo complessivamente dovuto eccedente € 2.000 per le persone fisiche e € 5.000 per gli altri soggetti).

La **definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo** è consentita alle seguenti condizioni (art. 7, l. n. 289/2002).

- **Soggetti:** sono ammesse le imprese (incluse le società) e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi **non superiori a € 5.164.569** (in sostanza i contribuenti soggetti alla normativa sugli studi di settore e sui parametri).
- **Imposte:** la definizione riguarda le imposte **dirette** (Irfef, Irpeg, addizionali, imposte sostitutive, Irap, Imposta sul patrimonio netto).
- **Periodi:** **non** vi sono **obblighi**; pertanto la definizione **può** riguardare **una o più** dichiarazioni per le quali i termini di presentazione siano scaduti **entro il 31 ottobre 2002** e per le quali il contribuente abbia interesse alla definizione.

Sono **esclusi i periodi** per i quali la dichiarazione è stata **omessa** e quelli per i quali sono stati notificati **processi verbali** di constatazione o avvisi di **accertamento** oppure è stato avviato un **procedimento penale** del quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

- **Importi dovuti:** per il periodo **1997** è dovuto l'importo fisso di **€ 300**; per gli **altri periodi** sono dovute le imposte risultanti dall'applicazione degli **studi di settore**, dei **parametri** o di **elaborazioni** che saranno emanate dall'Amministrazione finanziaria, **aumentate** dell'importo di **€ 300** per ogni annualità. Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo, per ciascuna annualità, non possono comunque essere inferiori a € 600 per le persone fisiche e ad € 1.500 per gli altri soggetti (nel caso in cui i ricavi dichiarati siano **congrui** rispetto a quelli risultanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore e non siano riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, è dovuto l'importo di **€ 300** per **ciascuna** annualità).. Le imposte **complessivamente** dovute sono inoltre **ridotte del 50 per cento** per la parte eccedente **€ 5.000** per le **persone fisiche** ed **€ 10.000** per gli **altri soggetti**.
- **Periodi in perdita:** si **perde** il diritto al **riporto** delle perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie dei periodi oggetto di definizione automatica. Se le perdite sono **già** state **utilizzate** in periodi d'imposta **non** oggetto di **definizione** automatica, per questi periodi sono dovute le **maggiori** imposte conseguenti, **senza** interessi e con applicazione di **sanzioni** pari a **un otta-**

Definizione  
automatica  
dei redditi di  
impresa e  
lavoro auto-  
nomo – Art. 7

	<p>vo del <b>minimo</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Contributi:</b> la definizione rileva per <b>60 per cento</b> ai fini degli eventuali debiti contributivi.</li> <li>• <b>Effetti:</b> la definizione <b>inibisce</b> all'Amministrazione l'esercizio dei poteri di <b>controllo</b> e di accertamento (ovviamente nei limiti dei redditi di impresa e di lavoro autonomo definiti; ad esempio, nel caso di persone fisiche potranno essere accertati eventuali ulteriori redditi diversi da quelli di impresa o lavoro autonomo). La definizione <b>non rileva</b> ai fini <b>penali</b> ed <b>extratributari</b>.</li> <li>• <b>Scadenza:</b> i <b>versamenti</b> devono essere effettuati <b>entro il 20 giugno 2003</b> (è consentita la <b>rateizzazione</b> in <b>due rate</b>, maggiorate degli interessi legali e scadenti il 20 giugno 2004 ed il 20 giugno 2005, per la parte dell'importo complessivamente dovuto eccedente € 2.000 per le persone fisiche e € 5.000 per gli altri soggetti). La <b>comunicazione</b> della definizione all'Amministrazione finanziaria deve essere effettuata <b>entro il 31 luglio 2003</b>.</li> </ul>
<p><b>Regolarizzazione scritture contabili – Art. 14</b></p>	<p>Ai contribuenti che usufruiscono di una delle tre modalità di condono sopra illustrate è consentito <b>regolarizzare</b> le <b>scritture</b> contabili, al fine di contabilizzare le <b>variazioni</b> degli elementi <b>attivi</b> o <b>passivi</b> dai quali derivano i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni.</p> <p>La regolarizzazione va effettuata nel <b>bilancio</b> chiuso al <b>31 dicembre 2002</b> (o in quello del periodo d'imposta in corso a tale data).</p> <p>La regolarizzazione può riguardare anche le attività detenute all'<b>estero</b>.</p> <p>Nei casi di condono tombale e di definizione automatica dei redditi di impresa e lavoro autonomo (in quest'ultimo caso la regolarizzazione è consentita solo per le rimanenze iniziali), la regolarizzazione comporta il versamento di un'<b>imposta sostitutiva</b> pari al <b>13 per cento</b> dei <b>maggiori valori</b> iscritti (l'imposta sostitutiva non è dovuta nel caso in cui si presenti dichiarazione "integrativa semplice" se le attività iscritte sono nei limiti dei maggiori redditi dichiarati).</p> <p>I maggiori valori iscritti sono <b>riconosciuti</b> fiscalmente a decorrere dal <b>terzo</b> periodo d'imposta <b>successivo</b> a quello in corso al 31 dicembre 2002 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, dal <b>2005</b>; nel caso di "integrativa semplice", i maggiori valori delle attività iscritte <b>non</b> detenute all'<b>estero</b> sono riconosciuti <b>immediatamente</b>).</p>
<p><b>Proroga termini accertamento</b></p>	<p>I <b>termini</b> di <b>accertamento</b> delle imposte sui <b>redditi</b> e dell'<b>Iva</b> dei periodi per i quali <b>non</b> ci si avvale di nessuna delle tre modalità di <b>condono</b> sopra esposte sono <b>prorogati di un anno</b> rispetto alla scadenza ordinaria (vale a dire che i termini di accertamento dei <b>redditi 1997</b> scadranno nel <b>2004</b>, anziché nel <b>2003</b> e quelli dei redditi <b>2001</b> scadranno nel <b>2007</b>, anziché nel <b>2006</b>; i termini di accertamento dell'<b>Iva 1998</b> scadranno nel <b>2004</b>, anziché nel <b>2003</b> e quelli dell'<b>Iva 2001</b> nel <b>2007</b>, anziché nel <b>2006</b>).</p> <p>Al fine di <b>evitare</b> tale proroga, risulta pertanto da valutare l'opportunità di <b>presentare</b> comunque una dichiarazione "<b>integrativa semplice</b>" per importo <b>minimo</b>. (cc)</p>
<p>Interpretazione ministeriale: circ. 15 gennaio 2003, n. 3/e, parr. 1-5.</p>	

<p><b>Imprese in generale – A carattere straordinario</b> <span style="float: right;">16</span></p>	
<p><b>Imposte indirette - Definizione dei valori per atti registrati fino al 30.11.2002 e sanatoria per atti non registrati all'1.1.2003</b></p>	
<p>(L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11)</p>	
<p><b>Atti registrati entro il 30.11.2002</b></p>	<p>E' consentito definire i valori dei beni dichiarati ai fini delle imposte di <b>registro, ipotecaria, catastale</b>, sulle <b>successioni e donazioni</b> e sull'<b>incremento di valore degli immobili</b> (Invim).</p> <p>La definizione si <b>applica</b> agli atti (atti pubblici, scritture private autenticate e non) alle denunce e alle dichiarazioni <b>presentate entro il 30 novembre 2002</b>.</p> <p>Sono <b>esclusi</b> gli atti per i quali sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta prima dell'<b>1 gennaio 2003</b> (in tal caso di può eventualmente usufruire delle disposizioni per la definizione degli accertamenti; si veda scheda n. 17)</p>
<p><b>Imposta dovuta</b></p>	<p>La definizione comporta la corresponsione della <b>maggior imposta</b> che risulta dovuta <b>incrementando del 25 per cento</b> il valore originariamente dichiarato (gli interessi e le sanzioni non sono dovuti).</p>

<b>Effetti</b>	La definizione <b>impedisce</b> all'Amministrazione di <b>rettificare</b> il valore dichiarato in atti per i quali siano ancora aperti i termini di accertamento (ad es. ai fini dell'imposta di registro l'accertamento è possibile entro 2 anni dal pagamento dell'imposta proporzionale). La disposizione potrebbe essere utilizzata per definire i valori conseguenti alla cessione di <b>aziende</b> oppure di <b>terreni edificabili</b> o di <b>fabbricati</b> per i quali siano stati dichiarati valori inferiori a quelli catastali.
<b>Scadenza</b>	La definizione deve essere richiesta con <b>istanza</b> (in forma libera) da presentare <b>entro il 16 marzo 2003</b> (gli Uffici provvederanno successivamente a liquidare le maggiori imposte dovute).
<b>Atti non registrati all'1.1.2003</b>	Qualora al <b>1° gennaio 2003</b> siano <b>decorsi</b> i <b>termini</b> per la registrazione di atti o la presentazione di denunce o dichiarazioni <b>non</b> si applicano <b>interessi</b> e <b>sanzioni</b> se si provvede al <b>pagamento</b> dei tributi e alla <b>registrazione</b> dell'atto (o alla presentazione della denuncia o della dichiarazione) <b>entro il 16 marzo 2003</b> . (cc)
Interpretazione ministeriale: circ. 15 gennaio 2003, n. 3/e, par. 6.	

<b>Imprese in generale – A carattere straordinario</b>		<b>17</b>
<b>Condoni tributari - Irpef/Irpeg/Irap/Iva/Indirette: definizione accertamenti e chiusura liti fiscali pendenti</b>		
<i>(L. 27 dicembre 2002, n. 289 artt. 15, 16)</i>		
<b>Contenuto</b>	E' data facoltà ai contribuenti di <b>definire</b> sia le contestazioni dell'Amministrazione che <b>non</b> abbiano ancora dato origine a un <b>contenzioso</b> tributario, sia quelle per le quali sia già <b>in essere</b> un <b>contenzioso</b> .	
<b>Accertamenti, inviti al contraddittorio, p.v.c. - Art. 15</b>	<p>La definizione delle contestazioni <b>senza</b> un contenzioso riguarda (art. 15, l. n. 289/2002):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli <b>avvisi di accertamento</b> per i quali all'<b>1° gennaio 2003</b> sono ancora pendenti i termini per ricorrere;</li> <li>- gli inviti al contraddittorio (artt. 5 e 11, d. lgs. n. 218/1997) non ancora definiti all'1° gennaio 2003;</li> <li>- processi verbali di constatazione per i quali all'1° gennaio 2003 non è stato ancora notificato accertamento oppure invito al <b>contraddittorio</b>.</li> </ul> <p>La definizione è <b>esclusa</b> per i contribuenti nei cui confronti è stato avviato procedimento penale tributario (per i reati di cui al d. lgs. n. 74/2000) di cui si sia avuta formale conoscenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Importi dovuti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>avvisi di accertamento e inviti al contraddittorio: 30 per cento</b> delle <b>maggiori</b> imposte o contributi risultanti, se <b>non superiori a € 15.000; 32 per cento</b> sulla <b>parte superiore a € 15.000</b> ma <b>non a € 50.000; 35 per cento</b> sull'<b>ulteriore parte superiore a € 50.000;</b></li> <li>- <b>processi verbali di constatazione:</b> per le imposte sui <b>redditi</b> (e relative addizionali e imposte sostitutive) il <b>20 per cento</b> della <b>somma</b> dei <b>maggiori</b> componenti <b>positivi</b> e dei <b>minori</b> componenti <b>negativi</b> risultanti dal verbale; per l'<b>Irap</b>, l'<b>Iva</b> e le <b>imposte indirette</b> si <b>riduce</b> del <b>50 per cento</b> l'<b>aliquota</b> applicabile alle operazioni risultanti dal verbale (la definizione non è possibile nel caso in cui dal processo verbale emerga una violazione che comporta solo applicazione di sanzione e non di imposta).</li> </ul> </li> <li>• <b>Periodi in perdita:</b> nel caso di avvisi di accertamento e di inviti al contraddittorio, la definizione dei periodi in perdita è ammessa se dagli stessi emergono <b>imposte</b> o <b>contributi dovuti</b> e, in tal caso, è <b>riportabile</b> agli esercizi successivi la sola <b>perdita</b> risultante dall'<b>atto</b>.</li> <li>• <b>Effetti:</b> la definizione <b>esclude</b> l'applicazione di <b>interessi</b> e <b>sanzioni</b> ed <b>esclude</b> la punibilità per i <b>reati tributari</b> (ad eccezione dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti e della sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) e per <b>altri</b> reati espressamente elencati (tra i quali, ad esempio, il falso in bilancio e la falsità in atti) commessi per <b>eseguire</b> od <b>occultare</b> i reati tributari e <b>riferiti</b> alla <b>stessa pendenza</b> o <b>situazione</b> tributaria.</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Scadenza:</b> il pagamento dell'importo dovuto deve avvenire <b>entro il 16 marzo 2003</b> (è consentita la <b>rateizzazione</b> in due rate, maggiorate degli interessi legali e scadenti il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005, per la parte dell'importo complessivamente dovuto eccedente € 2.000 per le persone fisiche e € 5.000 per gli altri soggetti).</li> </ul>
<p>Liti fiscali pendenti – Art. 16</p>	<p>La definizione delle contestazioni per le quali è già <b>in essere</b> un <b>contenzioso</b> riguarda (art. 16, l. n. 289/2002):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>avvisi di accertamento, provvedimenti</b> di irrogazione <b>sanzioni</b> e altri <b>atti</b> di imposizione per i quali all'1 gennaio 2003 è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio (oppure l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con sentenza non passata in giudicato);</li> <li>- le liti per cui al <b>29 settembre 2002 non</b> è intervenuta sentenza passata in <b>giudicato</b>.</li> </ul> <p>• <b>Importi dovuti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>€ 150</b>, se il <b>valore</b> della lite è <b>fino a € 2.000</b> (il valore della lite è dato dall'ammontare dell'imposta che è stata contestata in primo grado, al netto di interessi e sanzioni); il <b>10 per cento</b> del <b>valore</b> della lite, se questo è <b>superiore a € 2.000, più</b></li> <li>- le <b>somme (escluse le sanzioni)</b> dovute in <b>pendenza</b> della lite (le quali se <b>già</b> iscritte a <b>ruolo</b> sono pagate alla scadenza della cartella; se <b>non</b> iscritte a <b>ruolo</b> sono pagate entro il <b>16 marzo 2003</b> unitamente alle somme di cui al punto precedente); l'ammontare delle somme dovute in pendenza di lite dipende dal <b>grado</b> del contenzioso (ad es. nel caso delle imposte sui <b>redditi</b>, dopo la <b>notifica</b> dell'accertamento è dovuta la <b>metà</b> dell'imposta - <b>un terzo</b> nel caso di accertamenti relativi a dichiarazioni presentate prima dell'1 gennaio 1999 -, con i relativi interessi, e dopo la <b>sentenza</b> della commissione <b>provinciale</b>, sono dovuti i <b>due terzi</b> dell'imposta, con i relativi interessi).</li> </ul> <p>In ogni caso <b>non</b> sono <b>restituite</b> le somme già <b>versate</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Scadenza:</b> il pagamento dell'importo dovuto deve avvenire <b>entro il 16 marzo 2003</b> (se sono dovuti più di <b>€ 50.000</b>, è consentita la rateizzazione in <b>sei o dodici rate trimestrali</b>); la <b>domanda di definizione</b> (su apposito modello) deve essere <b>presentata entro il 21 marzo 2003</b>. (cc)</li> </ul>

Interpretazione ministeriale: circ. 15 gennaio 2003, n. 3/e, par. 9, 10

<p><b>Imprese in generale – A carattere straordinario</b></p>		<p>18</p>
<p><b>Condoni tributari - Imposte varie: definizione cartelle emesse al 30.6.1999</b> (L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12)</p>		
<p><b>Contenuto</b></p>	<p>E' data facoltà di estinguere i debiti risultanti da cartelle derivanti da <b>ruoli</b> emessi da uffici <b>statali</b> e <b>affidati</b> ai concessionari della riscossione <b>entro il 30 giugno 1999</b>.</p> <p>Per l'estinzione è dovuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il <b>25 per cento</b> dell'importo iscritto a ruolo (capitale, interessi e sanzioni);</li> <li>- il <b>rimborso</b> delle <b>spese</b> sostenute dal concessionario per le eventuali procedure esecutive.</li> </ul>	
<p><b>Scadenza</b></p>	<p><b>Entro il 31 marzo 2003</b> deve essere sottoscritto dal debitore un apposito atto (per i ruoli consegnati tra l'1 gennaio 1997 ed il 30 giugno 1999, i debitori saranno informati della possibilità di estinzione dai concessionari). Le modalità di versamento saranno stabilite dall'Amministrazione finanziaria. (cc)</p>	

Interpretazione ministeriale: circ. 15 gennaio 2003, n. 3/e, par. 7.

<p><b>Imprese in generale – A carattere straordinario</b></p>		<p>19</p>
<p><b>Irpef/Irpeg - Incentivi per le nuove assunzioni di dipendenti</b> (L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63)</p>		
<p><b>Contenuto</b></p>	<p>È stato <b>prorogato</b> fino al <b>31 dicembre 2006</b> l'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma di credito di imposta.</p> <p>Devono comunque essere rispettate le seguenti disposizioni:</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gli incrementi occupazionali del numero dei lavoratori dipendenti rilevato al 7 luglio 2002 (si veda <b>Novità Fiscali di ottobre 2002</b>, scheda n. 8) determinano anche per l'anno 2003 il diritto al contributo nella misura di € 413,17 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese (art. 7, l. n. 388/2000).</li> <li>- per l'anno 2003, ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore <b>rispetto</b> alla misura di cui al punto precedente, attribuisce ai datori di lavoro, per <b>l'intero territorio nazionale</b>, un contributo di 100 € ovvero di 150 €, se l'assunto è di <b>età superiore ai quarantacinque anni</b>, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di €;</li> <li>- se l'assunzione è effettuata nelle <b>aree svantaggiate</b>, è attribuito un ulteriore contributo di 300 €, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE;</li> <li>- dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro diversi da quelli indicati sopra e dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, relativamente agli stessi, per ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1° agosto 2001 e il 31 luglio 2002, è attribuito il contributo di 100 € ovvero di 150 € nonché quello ulteriore di 300 € per le assunzioni in aree svantaggiate;</li> <li>- per le assunzioni di cui sopra rimangono ferme, nel resto, le disposizioni già previste dalla Finanziaria 2001 (art. 7, l. n. 388/2000), in particolare quelle relative alle modalità e ai tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della base occupazionale.</li> </ul>
<p><b>Attribuzione del contributo</b></p>	<p>Il contributo di € 413,17 per ciascun lavoratore assunto e per ciascuna mensilità può essere attribuito comunque non oltre il 31 dicembre 2003.</p> <p>I contributi di € 100 o di € 150 e quello ulteriore di € 300 possono essere attribuiti comunque non oltre il 31 dicembre 2006.</p> <p>In tutti i casi i contributi <b>possono essere fruiti</b> solo mediante <b>compensazione</b> ed anche successivamente a tali date, <b>in caso di incapacienza</b>.</p>
<p><b>Istanza per l'ottenimento del contributo</b></p>	<p>Per maturare il diritto ai contributi di € 100, o di € 150, e quello ulteriore di € 300, i datori di lavoro devono, in ogni caso, inoltrare al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate una <b>istanza preventiva</b> contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della stessa Agenzia, emanato entro il 31 gennaio 2003, occorrenti per stabilire la base occupazionale di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la durata dell'assunzione, l'entità dell'incremento occupazionale nonché gli identificativi del datore di lavoro e dell'assunto.</p> <p>Tali contributi possono essere fruiti solo dopo <b>l'atto di assenso</b> adottato espressamente dall'Agenzia delle Entrate <b>entro trenta giorni</b> dal ricevimento dell'istanza. (II)</p>

<p><b>Imprese in generale</b> – A carattere straordinario</p>		<p>20</p>
<p><b>Irpef/Irpeg – Assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci o trasformazione in società semplice</b></p>		
<p><i>(D.l. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 2, c. 1, in attesa di conversione)</i></p>		
<p><b>Contenuto</b></p>	<p>Sono <b>riaperti</b> i termini per usufruire delle disposizioni sull'assegnazione o cessione agevolata di beni di società previste dall'art. 29 della l. n. 449/1997 (si veda <b>Novità Fiscali di ottobre 2002</b>, scheda n. 1).</p>	
<p><b>Scadenza</b></p>	<p>L'agevolazione può essere applicata alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al <b>30 novembre 2002</b> ed <b>entro il 30 aprile 2003</b></p>	
<p><b>Applicabilità</b></p>	<p>I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati <b>entro il 16 maggio, 16 luglio e 16 novembre 2003</b>. (asp)</p>	

Imprese in generale – A carattere straordinario		21
<b>Irpef/Irpeg - Emersione di attività detenute all'estero: riapertura dei termini ed estensione alle società</b>		
<i>(D.l. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 6, in corso di conversione in legge e L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 20)</i>		
<b>Riapertura dei termini per le persone fisiche</b>	<p>Sono stati <b>riaperti</b> i termini per usufruire delle disposizioni di <b>emersione</b> (rimpatrio o regolarizzazione) delle <b>attività estere</b> (finanziarie e non) la cui detenzione (nel quadro RW di Unico) ed i cui redditi non sono stati dichiarati dalle <b>persone fisiche</b> (inclusi gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi e le società non commerciali).</p> <p>Si applicano le <b>medesime</b> disposizioni già applicate per le emersioni effettuate nel 2001 e 2002 (si vedano il d.l. n. 350/2001, il d.l. n. 12/2002, <b>Novità fiscali di ottobre 2001</b>, scheda n. 7, e <b>Novità fiscali di aprile 2002</b>, scheda n. 11), eccetto alcune modifiche, tra le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'innalzamento della <b>somma</b> da versare al <b>4 per cento</b> dell'importo dichiarato nel caso in cui l'emersione avvenga <b>dopo il 16 marzo 2003</b> (fino a tale data è confermata l'aliquota del <b>2,5 per cento</b>);</li> <li>- l'approvazione di un <b>nuovo</b> modello di <b>dichiarazione</b> riservata (si veda provv. 2 gennaio 2003).</li> </ul>	
<b>Scadenza</b>	<p>L'emersione deve essere effettuata nel periodo tra l'<b>1 gennaio</b> e il <b>30 giugno 2003</b>.</p> <p>Se l'emersione è effettuata <b>entro il 16 marzo 2003</b>, l'aliquota è <b>ridotta al 2,5 per cento</b> (per le emersioni successive si applica l'aliquota del 4 per cento).</p> <p>Il d.l. n. 282/2002 è entrato in vigore il <b>24 dicembre 2002</b> e deve essere <b>convertito in legge</b> entro 60 giorni. Pertanto la disposizione può essere <b>modificata</b> in sede di conversione.</p>	
<b>Estensione alle società commerciali</b>	<p>Anche le <b>società commerciali</b> possono far "emergere" le attività estere <b>non</b> dichiarate (i precedenti provvedimenti non erano infatti applicabili a questi soggetti).</p> <p>In tal caso l'emersione si realizza tuttavia secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle norme sulla <b>definizione</b> dei redditi degli <b>anni pregressi</b>, cd. "condoni" (artt. 8 e 9, l. n. 289/2002; si veda scheda n. 15).</p>	(cc)

Imprese in generale – A carattere straordinario		22
<b>Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate e di terreni posseduti all'1.1.2003: riapertura dei termini</b>		
<i>(D.l. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 2, c. 2, in corso di conversione in legge)</i>		
<b>Contenuto</b>	<p>Sono stati riaperti i termini per rideterminare i valori fiscali di <b>partecipazioni</b> non negoziate in mercati regolamentati e di <b>terreni</b> edificabili e con destinazione agricola (artt. 5 e 7, l. n. 448/2001; si veda <b>Novità fiscali di gennaio 2002</b>, schede nn. 13 e 14).</p> <p>Tali termini erano <b>già</b> stati prorogati al <b>16 dicembre 2002</b> (si veda art. 4, c. 3, D.l. n. 209/2002, convertito in legge dalla l. n. 265/2002 e <b>Novità fiscali di ottobre 2002</b>, scheda n. 7; il testo del d.l. prevedeva inizialmente la proroga al 30 novembre 2002, poi ulteriormente differita dalla legge di conversione).</p> <p>Si applicano le <b>medesime</b> disposizioni degli artt. 5 e 7 della l. n. 448/2001; tuttavia, le partecipazioni ed i terreni devono essere <b>posseduti all'1 gennaio 2003</b> (le disposizioni precedenti prevedevano il possesso all'1 gennaio 2002).</p>	
<b>Scadenza</b>	<p>Il <b>versamento</b> dell'imposta sostitutiva, la <b>redazione</b> ed il <b>giuramento</b> della <b>perizia</b> devono avvenire <b>entro il 16 maggio 2003</b> (è consentito versare l'imposta in <b>tre rate annuali</b> a decorrere dal 16 marzo 2003, applicando sulle rate successive alla prima l'interesse del <b>3 per cento</b> annuo).</p>	(cc)

Imprese in generale – A carattere straordinario		23
<b>Irpef – Detrazione dall'Irpef lorda del 36 per cento delle spese per ristrutturazione edilizia: proroga al 30.9.2003</b>		
<i>(L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 2, c. 5)</i>		
<b>Proroga</b>	<p>La detrazione dall'Irpef lorda del <b>36 per cento</b> delle spese per ristrutturazione, manutenzione straordinaria, ecc. (si veda <b>Novità fiscali di gennaio 2002</b>, scheda n. 16) sostenute dalle persone fisiche che possiedono immobili a <b>destinazione abitativa</b> (di cui all'art. 1 della l. n. 449/1997) è stata prorogata alle spese sostenute <b>entro il 30 settembre 2003</b>.</p> <p>L'importo <b>massimo</b> annuo detraibile è <b>ridotto a € 48.000</b>; la detrazione deve essere <b>ripartita in dieci</b> anni, ridotti a <b>tre e cinque</b> anni per i soggetti di età <b>non inferiore</b>, rispettivamente, a <b>80 e 75 anni</b>.</p> <p>Nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione realizzati nel 2003 consistano nella mera <b>prosecuzione</b> di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite di massimo di spesa si tiene conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti.</p>	
<b>Eredi</b>	E' precisato che nel caso in cui l'immobile cada in successione <b>prima</b> della completa fruizione delle rate di detrazione, il diritto alla detrazione si <b>trasmette</b> , per <b>intero, esclusivamente</b> all'erede che conserva la <b>detenzione</b> materiale e diretta del bene.	
<b>Cessione</b>	In caso di cessione dell'immobile, la detrazione si <b>trasmette</b> all' <b>acquirente</b> per le quote non utilizzate dal venditore. Per il resto, valgono le condizioni già applicabili per il 2002.	
<b>Applicabilità</b>	Alle spese sostenute dall' <b>1 gennaio 2003 al 30 settembre 2003</b> .	(cc)

Imprese in generale – A carattere straordinario		24
<b>Irpeg - Imposta sostitutiva sulle riserve e fondi in sospensione d'imposta: riapertura dei termini</b>		
<i>(D.l. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 3, in corso di conversione in legge)</i>		
<b>Contenuto</b>	<p>Le <b>riserve</b> e gli altri <b>fondi in sospensione d'imposta</b> (ad es. le riserve da rivalutazione dei beni di cui alla l. n. 408/1990, n. 413/1991, n. 342/2000, le riserve da conferimenti agevolati, ecc.) esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al <b>31 dicembre 2002</b> (in caso di esercizio coincidente con l'anno solare, l'esercizio al 31 dicembre 2002) possono essere <b>assoggettati</b> ad un'imposta <b>sostitutiva</b> delle imposte sui redditi.</p> <p>A seguito dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, le riserve e i fondi risultano "<b>affrancati</b>", con la conseguenza che la loro <b>distribuzione</b> o <b>utilizzo</b> futuro <b>non</b> comporta la concorrenza degli stessi alla formazione del reddito imponibile.</p> <p>Nella sostanza, la previsione ripropone l'analoga facoltà già prevista nel 2002 (si veda <b>Novità fiscali di gennaio 2002</b>, scheda n. 20).</p>	
<b>Imposta sostitutiva</b>	L' <b>imposta sostitutiva</b> è pari al <b>19 per cento</b> e può essere <b>imputata</b> (in tutto o in parte) alle riserve.	
<b>Applicabilità</b>	L'imposta deve essere versata <b>entro il termine</b> di <b>versamento</b> delle imposte sui redditi dovute per l'esercizio in corso al <b>31 dicembre 2002</b> . Il d.l. n. 282/2002 è entrato in vigore il <b>24 dicembre 2002</b> e deve essere <b>convertito in legge</b> entro 60 giorni. <b>Pertanto</b> la disposizione può essere <b>modificata</b> in sede di conversione.	(cc)

Imprese in generale – A carattere straordinario		25
<b>Irpeg - Fusioni e scissioni - Sanatoria sui maggiori valori iscritti in bilancio per imputazione di disavanzi di annullamento</b>		
<i>(D.l. 24 settembre 2002, n. 209, art. 1, c. 5, convertito dalla l. 22 novembre 2002, n. 265)</i>		
<b>Contenuto</b>	E' stato convertito il decreto-legge che stabilisce che l'utilizzo di disavanzi da annullamento da fusione o scissione diventa incontestabile se si paga una somma pari al 6 per cento (nella versione originaria era 4 per cento) dei maggiori valori iscritti (si veda <b>Novità Fiscali</b> di <b>ottobre 2002</b> , scheda n. 6).	
<b>Effetti</b>	Rimane fermo il potere di controllo sull'esistenza delle condizioni dell'art. 6, d.lgs. n. 358/1997 (che i disavanzi derivino da valori di partecipazioni assoggettati ad imposta), ma è preclusa ogni contestazione su profili di elusione ( <i>ex art. 37 bis</i> , d.p.r. n. 600/1973).	
<b>Applicabilità</b>	Con versamento in due rate di pari importo. La prima entro il 28 febbraio 2003 e la seconda, maggiorata degli interessi al saggio legale, entro il 28 febbraio 2004. (asp)	

Imprese in generale – A carattere straordinario		26
<b>Versamenti - Ricalcolo secondo acconto Irpeg/Irap 2002: conversione del d.l. n. 209/2002</b>		
<i>(D.l. 24 settembre 2002, n. 209, art. 1, c. 3, convertito dalla l. 22 novembre 2002, n. 265)</i>		
<b>Contenuto</b>	È stato convertito in legge il d.l. n. 209/2002 nella parte in cui prevede un ricalcolo dell'acconto Irpeg per l'esercizio 2002 in base agli effetti delle nuove disposizioni introdotte in materia di valutazione delle partecipazioni (si veda scheda n. 4), minusvalenze, dit (si veda scheda n. 1) e accantonamenti alle riserve delle imprese di assicurazione (si veda scheda n. 30).	
<b>Effetti</b>	Il calcolo dell'acconto di novembre 2002 doveva essere effettuato tenendo conto degli effetti delle disposizioni di cui sopra.	
<b>Applicabilità</b>	Dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento (25 novembre 2002). (II)	

Imprese in generale – A carattere straordinario		27
<b>Iva - Aliquota agevolata del 10 per cento sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio: proroga al 30 settembre 2003</b>		
<i>(L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 2, c. 6)</i>		
<b>Contenuto</b>	Gli <b>interventi per il recupero del patrimonio edilizio</b> di cui all'art. 31, c. 1, lett. c) e d) della l. n. 457/1978 (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo) realizzati <b>su fabbricati a prevalente destinazione abitativa entro il 30 settembre 2003</b> (il termine precedente era fissato nella data del 31 dicembre 2002) continuano ad essere soggetti ad <b>Iva con aliquota pari al 10 per cento</b> (II)	

Imprese in generale – A carattere straordinario		28
<b>Iva - Sanatoria delle Partite Iva inattive</b> <i>(D.l. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 5, in corso di conversione in legge)</i>		
<b>Contenuto</b>	<p>E' data facoltà di sanare le eventuali violazioni commesse per la <b>mancata</b> presentazione della dichiarazione di chiusura della Partita Iva (con conseguente omissione delle dichiarazioni annuali Iva e dei redditi).</p> <p>La sanatoria è subordinata alla condizione che nel 2002 non sia stata effettuata alcuna operazione imponibile o non imponibile e che dalle dichiarazioni Iva e dei redditi dovessero risultare importi pari a <b>zero</b>.</p> <p>L'importo da versare è di <b>€ 100</b>.</p>	
<b>Applicabilità</b>	<p>Il <b>versamento</b> deve essere effettuato <b>entro il 16 marzo 2003</b>.</p> <p>Il d.l. n. 282/2002 è entrato in vigore il <b>24 dicembre 2002</b> e deve essere <b>convertito in legge</b> entro 60 giorni. Pertanto la disposizione può essere <b>modificata</b> in sede di conversione (cc)</p>	

\* \* \*

RELAZIONI CON L'ESTERO

A carattere ordinario

Relazioni con l'estero – A carattere straordinario

29

**Irpef - Redditi dei lavoratori c.d. "transfrontalieri"**

(L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 2, c. 11)

<b>Contenuto</b>	I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa o come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente <b>€ 8.000</b> .
<b>Effetti</b>	<p>L'Amministrazione ha chiarito che la disposizione di cui all'art. 2, c. 11, si riferisce ai soli redditi percepiti dai <b>lavoratori dipendenti</b> che sono <b>residenti in Italia</b> e quotidianamente si recano all'estero in zone di frontiera (quali ad esempio, Francia, Austria, San Marino, Stato Città del Vaticano) o in paesi limitrofi (quali ad esempio il Principato di Monaco) per svolgere la prestazione di lavoro.</p> <p><b>Non rientrano</b>, invece, nella previsione di cui all'art 2, c. 11, le ipotesi di <b>lavoratori dipendenti</b>, anch'essi residenti in Italia che, in forza di uno specifico contratto, che preveda l'esecuzione della prestazione all'estero in via esclusiva e continuativa, <b>soggiornano all'estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di un periodo di 12 mesi</b>. Per questi lavoratori è in vigore il regime di tassazione previsto dall'art. 48, comma 8-bis, del TUIR, illustrato con circolare n. 207/E del 10 novembre 2000.</p> <p>Dalla circostanza che il reddito di lavoro dipendente prestato in zone di frontiera non concorre alla formazione del reddito complessivo fino al limite di 8000 € deriva la conseguenza che, ai fini del calcolo dell'imposta, occorre riferirsi alle somme percepite, al netto di 8000 €, e su tale importo applicare la deduzione prevista dal nuovo art.10-bis del tuir. (1)</p>
<b>Applicabilità</b>	Ai redditi percepiti dal <b>1° gennaio 2003</b> .

Interpretazione ministeriale: circolare 15 gennaio 2003, n. 2/E

\* \* \*

BANCHE, FINANZIARIE E ASSICURAZIONI

A carattere ordinario

Banche, finanziarie e assicurazioni – A carattere ordinario		30
<p><b>Irpeg - Limitazioni alla deducibilità degli accantonamenti alla riserva sinistri e imposta sulle riserve matematiche: conversione del d.l. n. 209/2002</b> (D.l. 24 settembre 2002, n. 209, art.1, cc. 2-3, convertito dalla l. 22 novembre 2002, n. 265)</p>		
<b>Contenuto</b>	<p>E' stato convertito il decreto che limita la deduzione degli accantonamenti alle riserve tecniche delle imprese di assicurazione con rilevanti <b>modificazioni</b> (si veda <b>Novità Fiscali</b> di <b>ottobre 2002</b>, scheda n. 11).</p>	
<b>Deducibilità riserva sinistri</b>	<p>La variazione della <b>riserva sinistri</b> delle imprese che esercitano l'attività assicurativa danni per la parte riferibile al <b>50 per cento</b> della riserva stessa è deducibile in misura <b>non superiore al 90 per cento</b>. L'eccedenza è deducibile in quote <b>costanti nei nove</b> esercizi successivi .</p> <p>E' stato quindi eliminato il limite generale del 98 per cento alla deducibilità delle riserve tecniche contenuto nel testo originario del decreto.</p> <p>La limitazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al <b>25 settembre 2002</b>.</p>	
<b>Imposta sulle riserve matematiche</b>	<p>E' stabilito il versamento di un'imposta pari allo <b>0,20 per cento</b> delle riserve <b>matematiche</b> dei rami <b>vita diverse</b> da quelle relative a contratti per rischio di morte, di invalidità permanente o non autosufficienza, nonché quelle relative ai fondi pensione e a contratti previdenziali.</p> <p>L'obbligo opera a decorrere dal periodo d'imposta <b>successivo</b> a quello in corso al <b>25 settembre 2002</b>. Il versamento è effettuato con il saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito d'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2005 per il versamento delle ritenute sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (art. 6 l. 26 settembre 1985, n. 482 e art. 26 ter d.p.r. n. 600/1973)</p> <p>Per il periodo d'imposta in <b>corso</b> al <b>25 settembre 2002</b> l'imposta da versare è pari allo <b>0,52 per cento</b> delle stesse riserve. Lo <b>0,25 per cento</b> delle riserve iscritte nel bilancio da approvare entro il 24 settembre 2002 deve essere versato <b>entro il 30 novembre 2002</b> e la parte <b>residua</b> entro il termine di versamento a <b>saldo</b> delle imposte sui redditi. (asp)</p>	

\* \* \*

**BANCHE, FINANZIARIE E ASSICURAZIONI**

A carattere straordinario

Banche, finanziarie e assicurazioni – A carattere straordinario

31

**Imposte dirette e indirette - Recupero agevolazioni**

(D.l. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 1, in corso di conversione)

<b>Contenuto</b>	Le banche devono versare entro il 31 dicembre 2002 un importo pari alle imposte non corrisposte per effetto delle agevolazioni <b>sulle ristrutturazioni bancarie</b> (v. legge 23 dicembre 1998, n. 461; artt. 16, 22, 23, 24 e 27 del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153), maggiorato di interessi in misura del 5,5 per cento. In caso di mancato versamento è dovuta, oltre agli interessi, una sanzione pari allo 0,5 per cento per semestre o frazione. (asp)
------------------	---

Il presente sommario non ha carattere esaustivo ed è redatto al fine di fornire una selezione di novità fiscali per i contribuenti che esercitano attività d'impresa. Le disposizioni riguardanti categorie di contribuenti e tipologie di attività particolari non sono considerate.

20 gennaio 2003